



Titolo

Corte federale d'appello - costituzione in giudizio - termine ex art. 103, comma 1 CGS - ratio – scadenza del termine - costituzione direttamente in udienza - ammissibilità – limiti

Descrizione

La disposizione di cui all'art. 103, comma 1, CGS FIGC – secondo la quale, fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza, le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti – «deve essere ragionevolmente intesa nel senso che lo spirare di quel termine cristallizza l'oggetto del contendere, fissando definitivamente il *petitum* e la *causa petendi* e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui può chiedersi l'ammissione. Ciò in omaggio al diritto di difesa, al principio della parità delle armi e del contraddittorio, al fine di realizzare il giusto processo sportivo e assicurare la ragionevole durata del procedimento nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale (così come sancito dai commi 1 e 2 dell'art. 44 del Codice di giustizia sportiva)» (CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024). La scadenza di tale termine non può certo precludere la mera costituzione in giudizio di colui che intende semplicemente difendersi dalle richieste della parte reclamante, costituzione che può avvenire finanche direttamente e oralmente nell'udienza di trattazione del reclamo; ma in tal caso, in detta udienza, «potranno essere svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che, in alcun modo, possa ampliarsi la materia del contendere» (CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 59/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022). [(Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che, pur essendo da considerare regolare la costituzione perfezionata mediante il deposito di memoria difensiva il giorno prima dell'udienza di trattazione, nondimeno le relative difese non potessero ampliare l'oggetto della cognizione portata all'esame del giudice di appello con il tempestivo reclamo della Procura federale né potessero allargare il quadro probatorio con il deposito di nuovi documenti o l'articolazione di nuove richieste istruttorie, perché attività tardive. Le eccezioni e le conseguenti domande spiegate in via principale, infatti, non riguardavano il quantum (la dosimetria della sanzione inflitta al sodalizio sportivo), e quindi non erano riferite al capo della decisione gravato dalla Parte reclamante, ma riguardano l'an (l'affermazione di responsabilità della società stessa), e dunque si riferivano ad un capo della decisione non impugnato dalla Procura federale e rispetto al quale vi era stata soccombenza: si trattava di eccezioni e domande non genericamente riproponibili mediante la memoria difensiva, ma di doglianze che, per evitare la formazione del giudicato sul punto, dovevano essere fatte valere con specifici motivi di gravame avverso la decisione del Giudice di prime cure per mezzo di un autonomo reclamo in termini)].

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0023/CFA/2025-2026/C

Presidente

Giordano

Relatore

Landi

Riferimenti normativi

art. 103, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0023 CFA del 28 agosto 2025 (PF - Sig. Mirko UVA - Cabassi Union Carpi A.S.D.)

